



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18 ter

Roma, 13 dicembre 2013

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLI D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIGNALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALESMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI CABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: ^{LDL} Articolo 1 comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228, pensione di inabilità.
Circolare INPS n. 140 del 3 ottobre 2013.

Con circolare n. 140 del 3 ottobre 2013 - allegata - l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Con tale previsione sono state apportate modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (estesa ai dipendenti pubblici dal 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 335/95) nell'ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

In particolare il citato comma 240 dispone che " per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni "

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- La pensione di Inabilità è quel particolare trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di una maggiorazione convenzionale.

REQUISITI

- Avere almeno un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
- Risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio.
- Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata con verbale della C.M.O.

MISURA

Così come previsto nella circolare n. 37/2012 dell'INPS, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'Istituto Previdenziale ha previsto che la domanda di pensione di inabilità presentata dal dipendente in attività di servizio dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative ed essere inviata contestualmente alla sede INPS competente come comunicazione di avvio di procedimento.

Nella circolare n. 140/2013 viene richiesto alle Amministrazioni, che ricevono le istanze dei dipendenti con l'indicazione di altri periodi di contribuzione, di chiedere alla competente sede INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - la certificazione degli ulteriori periodi contributivi.

Al riguardo si precisa che tale richiesta dovrà essere presentata solo ed esclusivamente qualora l'anzianità contributiva relativa al servizio nella Polizia di Stato non sia sufficiente a raggiungere il requisito contributivo sopra indicato ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti

IL DIRETTORE CENTRALE

Aielli